

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 907

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**POLI BORTONE, GAETANO COLUCCI, SERVELLO, ANEDDA,
CELLAI, MARENCO, BERSELLI, MASSANO, PARIGI, PARLATO,
TASSI, ROSITANI**

Divieto di procedere ad assunzioni da parte dei Ministeri, degli enti pubblici, degli enti a partecipazione statale, delle unità sanitarie locali e degli enti locali nei sei mesi precedenti le elezioni amministrative, politiche e per il Parlamento europeo

Presentata il 2 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La piaga del clientelismo affligge da troppi anni l'Italia. La disoccupazione giovanile, intellettuale e non, è in fase crescente; la legge n. 285 del 1977 ha creato situazioni di squilibrio e di privilegio per alcuni; la legge n. 482 del 1968 è applicata senza seguire un criterio obiettivo, ma solo in periodo pre-elettorale ed è quasi sempre gestita in funzione del tornaconto di ben individuabili personaggi politici; la legge n. 270 del 1982 e la legge n. 326 del 1984 per il cosiddetto « precariato » nella scuola si sono dimostrate strumenti inadeguati ed insufficienti; molti enti, soprattutto gli enti locali e quelli a partici-

zione statale, procedono ad assunzioni-farsa attraverso chiamate dirette o convenzioni ed il più delle volte tengono in sospenso dei concorsi già banditi per espletarli, semmai solo in parte, in periodo elettorale. Altrettanto dicasi per i Ministeri.

Emblematico il concorso bandito dal Ministero dei trasporti per le Ferrovie dello Stato in occasione della campagna elettorale del 1987 e le 3.500 assunzioni presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in occasione della recente campagna elettorale del 5 e 6 aprile 1992.

Questo sistema, ormai invalso da anni, distorce nel giovane il senso di alcuni valori, quali, essenzialmente, la certezza

del diritto e la fiducia nel riconoscimento delle proprie capacità. Se a ciò aggiungiamo gli scandali dei concorsi truccati o il commercio dei posti ad opera di abili faccendieri, si offre al cittadino l'immagine desolante di un tessuto sociale, profondamente degradato, eppure ancora non irrecuperabile.

In questo quadro e con la volontà seria di « moralizzare », i partiti politici devono autocensurarsi, evitando che le elezioni, lungi dall'essere espressione libera di una volontà democratica, divengano momento di squallidi giuochi di potere ad opera di partiti, di uomini politici, di sindacalisti

spregiudicati che pretendono di imporre un modello di società clientelare, privo quindi di ogni supporto etico, funzionale solo a tipi di governo senza contenuti politici reali, ma basati sull'opportunismo, sull'emergenza, sul bisogno, sulla speculazione della povertà sociale.

La presente proposta di legge, impedendo le assunzioni nel semestre precedente ogni tipo di elezioni, intende offrire un contributo alla normalizzazione della situazione occupazionale ed alla soluzione della « questione morale » che può procedere anche attraverso la politica dei « piccoli passi ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È fatto divieto agli enti pubblici, agli enti a partecipazione statale, alle unità sanitarie locali ed agli enti locali, di assumere personale, anche a titolo precario o a tempo determinato, nei sei mesi precedenti le elezioni amministrative, politiche ed europee.

2. Nel semestre di cui al comma 1 sono sospese eventuali deroghe richieste ed ottenute per procedere ad assunzioni anche per posti vacanti in organico.

ART. 2.

1. Nel semestre di cui all'articolo 1 sono altresì vietate, anche da parte dei Ministeri, le assunzioni dirette di personale di cui alla riserva prevista dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

ART. 3.

1. L'inosservanza dei divieti di cui agli articoli 1 e 2 comporta:

a) l'ammenda da lire venti milioni a lire cento milioni a carico dell'amministratore o dei singoli amministratori che abbiano proceduto all'assunzione;

b) il divieto, per l'ente interessato, di procedere, per un anno, a qualunque tipo di assunzione, anche di personale previsto dall'organico o in deroga;

c) la nullità dell'atto di assunzione, nonché del contratto o della convenzione per il personale che ha ricevuto l'incarico in base a contratto o convenzione stipulati in difformità alle norme previste dalla presente legge.